

BOZZE DI STAMPA

19 maggio 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1811)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ROMEO, STEFANI, AUGUSSORI

Il Senato, esaminato il disegno di legge 1811, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, reca un elenco di misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 durante il periodo di fase emergenziale, di cui alla delibera del Presidente del Consiglio del 31 gennaio 2020, che possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio (DPCM);

l'articolo 77 della Costituzione prevede uno specifico strumento normativo da adottare in condizioni di necessità e urgenza: il decreto-legge. Questo atto è sottoposto, proprio per la sua importanza di intervento in situazioni straordinarie, al vaglio del Capo dello Stato e, soprattutto, al vaglio del Parlamento chiamato alla sua conversione;

le misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1 incidono evidentemente sui diritti costituzionalmente garantiti limitando, o addirittura sopprimendo, le principali libertà tutelate dalla nostra Carta Costituzionale. A partire dal 9 marzo è stato fatto reiterato ricorso a DPCM restrittivi delle libertà costituzionali, creando una palese violazione delle fonti del diritto, trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare

a dispetto del principio della gerarchia delle fonti, che è il fondamento del diritto costituzionale italiano e che prevede una riserva di legge assoluta con riguardo alle limitazioni alla libertà;

l'articolo 13 della Costituzione riconosce la libertà personale come inviolabile e prevede la competenza esclusiva della legislazione ordinaria per la sua disciplina e l'articolo 16, nell'affermare la libertà di poter circolare e soggiornare nel territorio nazionale senza limiti, affida alla legislazione ordinaria la competenza esclusiva per disciplinare le forme di restrizione. Pertanto, i provvedimenti sostanzialmente amministrativi finora adottati sono palesemente illegittimi. Con il provvedimento in esame, superando quanto di fatto previsto dalla Costituzione, si vorrebbero elevare i decreti del Presidente del Consiglio a leggi ordinarie e, conseguentemente si vorrebbe affidare al decreto legge il ruolo di legge costituzionale;

l'articolo 17 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini la libertà di riunirsi pacificamente: la libertà individuale ad uso collettivo permette il libero scambio di opinioni di persone e lo sviluppo della collettività. Se un provvedimento amministrativo può limitare la libertà di riunirsi in nome della suprema tutela della salute pubblica, e se tale provvedimento può essere emanato da una sola persona senza richiedere un'approvazione da parte del Parlamento, che è l'unico organo rappresentativo della volontà popolare, allora si rischia di compromettere gravemente l'assetto democratico della nostra Repubblica;

la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del 1994 sottolinea che, tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto all'identità personale. Si tratta del diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo. A ciascuno, dunque, è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata, indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica. La sentenza n.334 del 1996 specifica che gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione "garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'articolo 2" e comporta la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato. L'articolo 1, comma 2, lettera h) del provvedimento in esame prevede che il Presidente del Consiglio possa, con un suo atto, sospendere le cerimonie religiose e limitare l'accesso ai luoghi di culto. Pertanto, impedendo ai credenti di poter ricevere i sacramenti, addirittura in punto di morte e imponendo, come ha fatto in questi mesi, la pratica della cremazione, non conforme alla religione cattolica, si ravvisa una palese violazione dell'articolo 19 della Costituzione relativamente alla libertà religiosa e anche dell'articolo 2 della dignità della persona umana, che è fra i valori fondanti nella nostra Costituzione;

l'informazione, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, nei suoi risvolti attivi e passivi, esprime una "presupposto insopprimibile" per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico, con la conseguenza che, "nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenza di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa" (Sentenze n.348 del 1990 e n.29 del 1996). Si ravvisa una violazione di tale diritto costituzionale nella volontà di non procedere alle autopsie sui cadaveri nel periodo emergenziale;

Lo stesso Presidente della Consulta, nella relazione sull'attività della Corte Costituzionale nel 2019, ha affermato che *"La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per 'navigare per l'alto mare aperto' nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini" (...)* *"la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza" ... "la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze"*;

il ruolo accentratore del potere esecutivo in questa fase emergenziale ha esautorato il Parlamento da scelte molto importanti che hanno riflessi concreti su tutta la cittadinanza. La decisione unilaterale di uniformarsi alle direttive economiche europee con l'adesione al Mes, senza consentire un opportuno e doveroso dibattito parlamentare, è un ulteriore esempio di come il Governo abbia deciso di rompere l'equilibrio fra i poteri su cui si basa il nostro assetto costituzionale non considerando che il Parlamento è il supremo organo legislativo;

sanare i DPCM emanati a partire dal 9 marzo, palesemente incostituzionali per tutte le ragioni illustrate sopra, attraverso il decreto-legge in fase di conversione, è di per sé un atto, oltre che pericoloso, incostituzionale che vorrebbe elevare la forza normativa debole riconosciuta agli atti amministrativi del Presidente del Consiglio, a provvedimenti aventi forza di legge, in grado di incidere su libertà costituzionali, protette dalla riserva di legge della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1811.

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi fondamentali, ».

1.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 19, 20, 21, ».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» con le seguenti: «su specifiche parti del territorio nazionale, sentiti preventivamente i presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, sentiti preventivamente i presidenti delle regioni e il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».

1.5

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» con le seguenti: «su specifiche parti del territorio nazionale, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, previa intesa con i presidenti delle regioni e con il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».

1.6

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sette giorni».

1.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

1.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

1.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.10

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo in debito conto l'andamento della situazione epidemiologica sui territori delle singole regioni».

1.11

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere.».

1.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».

1.12

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri rende comunicazioni alle Camere relativamente allo stato di emergenza nazionale e le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti, al quale il Governo è tenuto a conformarsi.».

1.13

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ad illustrare alle Camere la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».

1.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «ovvero sulla totalità di esso,» inserire le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di garantire e tutelare la libertà di iniziativa economica privata e le attività imprenditoriali e commerciali.».

1.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «con un accompagnatore» con le seguenti: «con non più di due accompagnatori.».

1.17

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) obbligo anche per i minori di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.».

1.18

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «strade urbane, ».

1.20

CIRIANI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le regioni e le province individuano all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.».

1.21

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.22

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora il loro svolgimento non garantisca il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

1.23

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, *filmmakers* e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività in condizioni di sicurezza.».

1.24

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni cinematografiche in condizioni di sicurezza.».

1.25

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni teatrali in condizioni di sicurezza.».

1.26

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico di giardini zoologici e bioparchi, prevedendo, con appositi provve-

dimenti, contribuiti al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute, al mantenimento e al benessere degli animali;

1.27

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per la gestione di giardini zoologici e bioparchi, garantendo le misure necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di gestione e manutenzione in condizioni di sicurezza.

1.28

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.29

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;

h-bis) sospensione e limitazione delle cerimonie religiose qualora non siano garantite condizioni di sicurezza nelle modalità di accesso e deflusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell'uso di dispositivi di protezione individuale; ».

1.30

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili; ».

1.31

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto».

1.32

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, ».

1.34

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e con la Chiesa cattolica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione».

1.35

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione».

1.36

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle

funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della Costituzione».

1.37

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della Costituzione».

1.38

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando il principio sancito ai sensi dell'articolo 20 della Costituzione».

1.39

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 19 della Costituzione».

1.40

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti : «limitazione dell'ingres-

so nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione ».

1.41

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, ad esclusione delle funzioni, ».

1.33

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «religiose» sopprimere le parole: «limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto».

1.42

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora non sia possibile garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

1.43

BINETTI

Al comma 2, alla lettera h) aggiungere infine le seguenti parole: «qualora non si possano identificare spazi e condizioni adeguate a mantenere i parametri di distanza fisica».

1.44

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 20 della Costituzione».

1.45

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, ».

1.46

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione le volontà espresse in vita in merito alla modalità di sepoltura del cadavere non possono essere violate per nessun motivo».

1.47

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione la cremazione del cadavere non può mai essere imposta».

1.48

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) chiusura di sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi

luoghi di aggregazione e, in caso non sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cinema, teatri e sale da concerto.».

1.49

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) premettere le seguenti parole: «in caso non sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.50

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.51

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto»,

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.».

1.52

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «cinema».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini della proiezione cinematografica in cinema o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.53

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «teatri».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle rappresentazioni teatrali in teatri o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.54

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle esecuzioni di spettacoli musicali in sale da concerto o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.55

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo comunque lo svolgimento delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori.».

1.56

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo agevolazioni fiscali in fase di riapertura per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale.».

1.57

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico di giardini zoologici e bioparchi, assicurando l'accesso in sicurezza agli addetti ai lavori per le attività essenziali di gestione della fauna ivi ospitata, volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie nonché la manutenzione delle strutture;

1.58

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo la sospensione del pagamento dovuto per i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali da parte delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.».

1.59

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito provvedimento, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, misure economiche per la copertura dei costi assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e Dsa. ».

1.61

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con appositi provvedimenti, un contributo una tantum per le associazioni o società sportive dilettantistiche che detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all'Anagrafe equina e impiegati per l'attiva sportiva, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali.».

1.60

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «allo scopo di consentire le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.».

1.62

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole «con un accompagnatore» con le seguenti: «con non più di due accompagnatori.».

1.63

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;».

1.64

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole «la limitazione, la riduzione o la sospensione» con le seguenti: «la limitazione o la riduzione».

1.65

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere, la seguente:

«o-bis) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea. ».

1.66

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo, per tutta la durata dello stato di emergenza, per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine a causa, la sospensione dei canoni di locazione degli alloggi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.67

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «mettendo in atto azioni volte a consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità».

1.68

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «intervenedo per rimodulare l'importo delle tasse universitarie tenendo conto della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica.»

1.69

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «promuovendo interventi tesi a rimodulare il numero dei CFU necessari per l'accesso ai servizi tenendo conto della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università».

1.70

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito provvedimento, un contributo economico mensile da corrispondere alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni sulla base del reddito ISEE.».

1.71

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine le seguenti parole: «mettendo a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali necessari per la fruizione della didattica a distanza.».

1.72

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo la fornitura di indicazioni dettagliate alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.».

1.73

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «assicurando il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi negli esami di fine ciclo, durante i quali devono sempre essere assicurate la completezza e la congruità di valutazione, disponendo specifiche previsioni per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni.».

1.74

BINETTI

Al comma 2, alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole: «per il tempo minimo necessario al contenimento del virus e con possibilità di riapertura non appena si presentino le condizioni adeguate.».

1.75

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una specifica formazione del personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.».

1.76

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le modalità della didattica a distanza, con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, deve avvenire attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale, che con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato, anche in via telematica, da remoto.».

1.77

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di'150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.».

1.80

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di '150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa».

1.78

IANNONE, CIRIANI, FAZZOLARI

AL comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, pari ad euro 120 milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 Euro a studente. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».

1.79

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di mettere le istituzioni scolastiche paritarie nelle condizioni di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione».

zione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete, le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi informatici al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.83

IANNONE, CIRIANI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera p), aggiungere i seguenti periodi: «Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.».

1.81

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di suppor-

tare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.».

1.82

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.».

1.84

CIRIANI, IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di consentire la massima fruibilità e accessibilità alle attività didattiche in modalità a distanza, la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, può essere utilizzata per acquistare altresì strumenti digitali, dispositivi e servizi utili per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.».

1.85

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla piena ripresa a regime della funzionalità dei servizi educativi e delle attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte, a favore dell'infanzia e adolescenza per l'accoglienza in piena sicurezza dei minori e degli stessi operatori, nel rispetto del distanziamento sociale e secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il

Ministro della famiglia entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.86

IANNONE, CIRIANI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I comuni potenziano e garantiscono l'accesso al wifi pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli hot spot, anche attraverso l'adesione al progetto WiFi Italia del Ministero dello Sviluppo Economico

1.87

IANNONE, CIRIANI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».

1.88

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria internazionale che ne vieti la pratica, l'organizzazione e la pubblicizzazione ».

1.89

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«*p-bis*) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria internazionale che ne vieti la pratica».

1.90

CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con possibilità per gli Istituti scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

1.91

CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «facendo salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020».

1.92

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera u), dopo le parole «e di prima necessità» inserire le seguenti: «, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività, ».

1.93

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole: «o sospensione».

1.94

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi».

1.95

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora questo determini assembramenti ovvero impedisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.96

CIRIANI, FAZZOLARI

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Comuni e Regioni devono individuare apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani.».

1.97

BINETTI

Al comma 2, alla lettera ee) aggiungere infine il seguente periodo: «Le misure di informazione saranno dosate nella frequenza, affidate ad esperti anche sotto il profilo della competenza comunicativa».

1.98

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera gg), primo periodo, dopo le parole «o ridurre il rischio di contagio» inserire le seguenti: «tra le quali sono consentite le attività relative ai servizi di cura degli animali da compagnia nella modalità "consegna animale-toelettatura-ritiro animale"».

1.99

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» inserire le seguenti: «e le attività consentite, tra le quali sono incluse quelle dei parrucchieri, centri estetici e dei servizi di cura degli animali da compagnia effettuati su appuntamento».

1.100

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» inserire le seguenti: «e le attività consentite, tra le quali sono incluse quelle dei parrucchieri e centri estetici».

1.101

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«*gg-bis*) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e l'effettuazione di tamponi e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa dimora.».

1.102

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

«*hh-bis*) al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in atto e consentire ai lavoratori maggiormente impegnati nell'emergenza, di lavorare nella massima sicurezza sanitaria, esecuzione prioritaria dei tamponi e dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, Carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco;».

1.103

CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.».

1.104

CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto e installazione di dispositivi di tracciamento elettronici può avvenire solo nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti, e solo in seguito all'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno esprimerlo entro tre giorni dall'assegnazione.».

1.105

CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.106

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle previste dalla lettera a), e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed enti territoria-

li provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.».

1.0.1

RAUTI, CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1».

1.0.2

RAUTI, CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

«Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto».

1.0.3

RAUTI, CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1 .Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo».

Art. 1-bis

1-bis.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e» ;

b) *dopo le parole:* «e selvatici non legnosi», *inserire le seguenti:* «e di vendita di prodotti florovivaistici».

1-bis.2

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e»;

b) *dopo le parole:* «e selvatici non legnosi», *inserire le seguenti:* «e di prima vendita del pescato al consumatore».

1-bis.3

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», *sono soppresse;*

b) *dopo le parole:* «e selvatici non legnosi», *inserire le seguenti:* «e di vendita diretta».

1-bis.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e».

1-bis.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e».

1-bis.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «del comune di residenza o di dimora», con le seguenti: «della regione dove si ha la residenza o la dimora».

1-bis.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «o di dimora», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

1-bis.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo le parole: «le attività di» inserire le seguenti: «coltivazione e potatura, nonché quelle di».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «di raccolta» con le seguenti: «agricole».

1-bis.9

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi» inserire le seguenti: «ivi incluse le attività di raccolta dell'uva»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della programmazione nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna di raccolta 2019/2020, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con le maggiori associazioni di categoria del settore per l'attivazione su tutto il territorio nazionale dello strumento della "vendemmia verde"».

1-bis.10

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», inserire le seguenti: «ivi incluse le attività di raccolta dell'uva»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora dalle attività di raccolta dell'uva di cui al comma 1 derivassero delle eccedenze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale».

1-bis.11

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

*Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», inserire le seguenti:
«e di allevamento di bovini, ovini e caprini da latte».*

1-bis.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

*Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», inserire le seguenti:
«e di allevamento di suini».*

1-bis.13

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di raccolta, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, per la durata del periodo emergenziale, per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

1-bis.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri».

1-bis.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo».

1-bis.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1-bis.17

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente alla durata del periodo emergenziale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le maggiori associazioni del settore agricolo, per l'adozione di un piano di contenimento della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, al fine di limitare i danni alle produzioni agricole e favorirne la raccolta».

1-bis.18

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO,
Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo, a cui aderiscono tutti gli operatori della filiera agroalimentare, per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" alto valore qualitativo e nutrizionale».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

2.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Attuazione delle misure di contenimento*) - 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Gli atti normativi di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, gli atti normativi di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della

Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2. Nelle more dell'adozione degli atti normativi di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni».

2.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,».

2.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,».

2.5

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi fondamentali,».

2.6

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, sono adottate, in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con provvedimenti provvisori con forza di legge, sentiti».

2.10

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.11

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere di necessità e urgenza che giustifica le misure di cui all'articolo 1, queste sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.12

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere straordinario di necessità e urgenza che giustifica la limitazione e la sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo articolo sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.13

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, previo parere dei presidenti delle regioni interessate. A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in, cui riguardino l'intero territorio nazionale. Il presidente delle regioni interessate trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».

2.17

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate con legge o, con provvedimenti provvisori con forza di legge, sentiti».

2.19

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate secondo i dettami costituzionali, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le seguenti: «incidendo sulle Libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.18

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.20

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.21

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge nei casi straordinari di necessità e urgenza, sentiti».

2.23

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.22

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «in casi straordinari di necessità e urgenza, con provvedimenti provvisori con forza di legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.24

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o, in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.25

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.26

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «. A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi, per l'espressione di un parere entro il termine perentorio di 5 giorni, ai».

2.27

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e acquisito il parere, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla trasmissione, da parte dei».

2.28

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «nonché i» con le seguenti: «acquisito il parere preventivo dei».

2.29

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e ricevuto il parere da parte dei».

2.30

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I presidenti delle regioni interessate trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».

2.31

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio entro il termine di 5 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati».

2.32

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio dei ministri entro 5 giorni».

2.33

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, per l'espressione del parere».

2.34

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.35

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, ed anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, per l'espressione del parere».

2.36

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».

2.50

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale di cui al comma 1-bis. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che

insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime il parere vincolante di cui al comma 1».

2.37

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio è tenuto ad illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma e a conformarsi agli indirizzi espressi dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.38

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «illustra» con le seguenti: «interviene per rendere comunicazioni».

2.39

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere».

2.40

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.41

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati con le seguenti: «al fine di conformarsi agli atti di indirizzo adottati dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.42

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

2.43

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «, ove ciò non, sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo».

2.44

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a trasmettere preventivamente un'illustrazione del contenuto dei provvedimenti da adottare ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.45

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle proprie riunioni alle Camere senza ulteriori formalità».

2.46

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette regolarmente i verbali delle proprie riunioni alle Camere».

2.47

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in, fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle riunioni, entro tre giorni dalla loro redazione, alle Camere».

2.49

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette, all'esito di ogni riunione, il verbale alle Camere».

2.51

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni; le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto

a quelle disposte ai sensi del comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della salute».

2.52

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico a supporto dei provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro tre giorni dalla loro redazione e senza ulteriori formalità.».

2.53

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un quarto».

2.54

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un terzo».

2.55

CIRIANI, FAZZOLARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono trasmessi alle Camere entro il giorno successivo alla loro adozione, ai fini dell'espressione del parere su di essi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso dalle Commissioni entro tre giorni dall'assegnazione ed è vincolante. I provvedimenti sono pubbli-

cati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il giorno successivo all'espressione del parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari».

2.56

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.57

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.58

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, sostituire la parola: «riferisce», con le seguenti: «rende comunicazione».

2.59

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «ogni quindici giorni» con le seguenti: «ogni sette giorni».

2.60

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.61

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.62

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità».

2.63

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».

2.0.1

ZAFFINI, CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.

Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione di poter concorrere per un contratto di formazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli l'A.A. 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico».

Art. 3

3.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle in cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza

incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».

3.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Ministro della salute ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».

3.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute».

3.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Ministro della salute».

3.5

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento,».

3.6

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente restrittive» con le seguenti parole: «meno o ulteriormente restrittive».

3.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie ampliative rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute».

3.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Sindaci possono adottare ordinanze contingibili recanti misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza derogatorie rispetto alle misure statali e regionali solo in caso di sopravvenienza di specifiche situazioni verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

MOLES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,

premesso che:

in base a quanto stabilito dall'articolo 19 del D.lgs. n. 625 del 1996 e s.m.i., le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di versare le aliquote del prodotto delle coltivazioni - c.d. Royalties - allo Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

per l'anno 2015, le suddette Royalties sono state regolarmente versate dal concessionario all'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, con nota del 29 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Basilicata che la quota minima assegnata alla Regione ammontava a 40.525.986 euro;

dette risorse non sono state trasferite alla Regione Basilicata poiché tale stanziamento non risulta essere stato impegnato dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2016 e ciò ha comportato che le stesse siano andate in economia;

occorre ricordare che le risorse menzionate sono somme vincolate a favore delle Regioni interessate dove avvengono le estrazioni petrolifere e finalizzate al finanziamento di interventi di sviluppo economico e sociale delle medesime;

con note nn. 7085 dell'11 aprile 2019 e 9195 del 15 maggio 2019, il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Regione Basilicata le note nn. 62081/15°2 del 9 aprile 2019 e 79294/11°1 del 10 maggio 2019, con le quali sono state richieste informazioni in merito allo stato di attuazione dei decreti derivanti di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - ;

all'uopo si evidenzia che il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2017 è stato bollinato con nota n. 18923 del 4 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2019 (DM 15 marzo 2019);

il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2015 è pervenuto per le valutazioni di competenza con nota del gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze n.16834 del 29 agosto 2017 e trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 18936 del 4 agosto 2017;

con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 settembre 2017, n.175928 è stato specificato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvo verifica e monitoraggio delle entrate relative alle royalties nel corso dell'anno;

successivamente, nel mese di giugno 2016 il capitolo di spesa è stato allineato a quello di entrata in base alle risultanze di quanto versato a titolo di royalties, e conseguentemente ridotto a circa 45 milioni di euro a seguito di un taglio di 10 milioni di euro ai sensi del decreto-legge fiscale 193 del 2016;

con nota n.7882 del 15 gennaio 2019, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del protocollo, pervenuto alla Regione Basilicata con nota del Gabinetto del Ministro n. 24957 del 31 dicembre 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure necessarie per rendere nuovamente esigibili le risorse di cui in premessa in favore della Regione Basilicata e, in caso negativo, se non ritengano di provvedervi tempestivamente, considerata la particolare gravità della situazione economica in atto causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTI

3.0.1

ZAFFINI, CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 18 settembre del 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal *virus SARS-COV-2*».

3.0.2

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

Art. 4

4.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.2

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».

4.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».

4.4

CANDURA, FUSCO, PEPE, PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» aggiungere «e il Ministro della difesa».

4.5

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate. Sono esentati dall'obbligo di cui al primo periodo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

4.6

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

4.7

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale».

4.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in, condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario, socioassistenziale, socioeducativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

4.0.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:

a) i percorsi di formazione per gli operatori;

b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;

c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

e) la dimensione massima dei gruppi;

f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva redistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

4.0.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazio-

nale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo».

4.0.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un, Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da

adottare ai sensi del precedente periodo, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati"».

5.2

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti"».

5.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni sulle quali le singole Camere adottano un, atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti, cui il Governo è tenuto a conformarsi."».

5.4

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le spese certificate effettuate nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche sono detraibili ed equiparate alle spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis* si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Dopo l'articolo 92, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserire il seguente:

"4-*septies*. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».
